

169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Dlgs 14/2019 -Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto _____

Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa

169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Dlgs 14/2019 -Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Documenti collegati:

[169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Dlgs 14/2019 -Art. 69 \(Atti compiuti tra i coniugi\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente&

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - acquisti del coniuge del fallito - Cass. n. 14681/2018](#)

Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” - Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell'atto

fine